

testamento le disposizioni degli articoli 726, 727, e del capoverso dell'articolo 728.

767. I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

768. I figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

769. Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del conto.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

770. Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

771. Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

772. Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna.

773. La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

SEZIONE III.

Della forma dei testamenti.

§ I.

Dei testamenti ordinari.

774. La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

775. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

776. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

777. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni.

778. Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del notaio.

Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà fatta espressa menzione dell'osservanza di tali formalità.

779. Il testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

780. Il testamento deve pure esser sottoscritto dai testimoni e dal notaio.

781. Se il testamento è ricevuto da due notai, la dichiarazione di volontà sarà fatta ad ambidue e sarà ridotta in iscritto per cura di uno dei medesimi.

Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dai due notai.

Sono nel resto applicabili le disposizioni dei tre articoli precedenti.

782. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni: se è scritto in tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

783. La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con

impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura od alterazione.

Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta dei sigilli;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate.

L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà ciò che è stabilito dall'articolo 779.

Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

784. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, deve altresì dichiarare di averle lette, ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle; di che si farà menzione nell'atto della consegna.

785. Coloro che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento segreto.

786. Il sordo-muto ed il muto possono testare o per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio.

Facendo testamento segreto, devono in fronte all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento, e se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto.

Il notaio nell'atto della consegna esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni. Nel resto si osserverà tutto ciò che è stabilito nell'articolo 783.

787. Chi è privo intieramente dell'udito, volendo fare testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità richieste, deve leggere egli stesso l'atto testamentario; di che sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

Ove il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire cinque testimoni.

Se il testamento è ricevuto da due notai, bastano tre testimoni.

788. I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.

§ II.

Di alcuni testamenti speciali.

789. Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè maggiori di sedici anni.

790. Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore; ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, nell'ufficio di registro del luogo ove è stato ricevuto.

791. I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina militare dall'uffiziale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, e in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal *secondo* ed insieme dal capitano o patrone, e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceverli alla presenza di due testimoni maschi e maggiori di età.

792. Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e del *secondo* possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente articolo.

793. Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti articoli.

794. Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

795. I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

796. Se il bastimento approda ad un porto estero, in cui si trovi un regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento, sono tenuti a consegnargli uno degli originali,

e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'autorità marittima locale insieme colla copia dell'annotazione anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e ruolo suddetti.

797. Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al ministero della marina, il quale ordinerà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetterà l'altro all'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

798. Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli articoli 791 e seguenti non avrà effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie.

799. Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di

due testimoni aventi le qualità volute dall'articolo 791; il testamento sarà ridotto in iscritto, osservando quanto alle sottoscrizioni ciò che è stabilito dall'articolo 794.

Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito, può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale subalterno che ne abbia il comando.

800. Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'uffiziale sanitario di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

801. I testamenti di cui è cenno nei due articoli precedenti, devono essere al più presto trasmessi al quartier generale e da questo al ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

802. Nella forma speciale stabilita dagli articoli 799 e 800 possono soltanto testare coloro, i quali sono in militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del regno, od acuartierati o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

803. Il testamento fatto nella forma sopra stabilita diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

§ III.

Disposizione comune alle varie specie di testamenti.

804. Le formalità stabilite negli articoli 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799 e 800 devono osservarsi sotto pena di nullità.

Se però un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà come testamento olografo, qualora ne abbia i requisiti.

SEZIONE IV.

*Della porzione di cui si può disporre
per testamento.*

§ I.

*Della porzione legittima dovuta ai discendenti
ed agli ascendenti.*

805. Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi.

L'altra metà è riservata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima.

806. Sotto nome di figli sono compresi nell'articolo precedente i figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano.

807. Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi dei beni.

La porzione legittima, ossia il terzo spetta al padre e alla madre per eguale porzione, ed in mancanza di uno de' genitori spetta interamente all'altro.

Non lasciando il testatore nè padre nè madre, ma ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetta per metà agli uni e per metà agli altri, ove siano in grado eguale: ove siano in grado ineguale, spetta per intiero ai prossimi dell'una o dell'altra linea.

808. La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione.

809. Il testatore che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare.

Restano però salvi i diritti del coniuge superstite e dei figli naturali a norma del § II di questa sezione.

810. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale

disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

811. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto o con riserva di usufrutto, sarà imputato alla porzione disponibile, e l'eccedente sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non possono essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano dato il loro assenso all'alienazione.

§ II.

*Dei diritti del coniuge e dei figli naturali
nelle successioni testamentarie.*

812. Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sulla eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge.

813. Se il testatore non lascia discendenti ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto.

814. La quota di usufrutto del coniuge è il terzo, quando il testatore non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima.

815. Quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'articolo 744.

816. Quando non vi sono discendenti nè ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

817. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

818. La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e forma così una detrazione della parte disponibile.

819. È in facoltà degli eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

820. Il coniuge superstite ed il figlio naturale, per

le quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente loro attribuite, godono degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima, salvo ciò che è stabilito dagli articoli 815 e 819.

Ma sì il coniuge come il figlio naturale, oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.

§ III.

Della riduzione delle disposizioni testamentarie.

821. Le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

822. Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore, e sull'asse

così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

823. Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto.

824. Se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

825. Ogniquivolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

826. Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Ove la separazione non possa farsi comodamente e il legatario abbia nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è eguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima, può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta nella legittima.

SEZIONE V.

Dell'istituzione di erede e dei legati.

827. Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione d'erede o di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.

828. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto.

§ I.

Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria.

829. Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'istituzione od

il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

830. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

831. Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

832. Le disposizioni a favore dei poveri, od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore sieno fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore de' poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.

833. Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

834. È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

835. È nulla la disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di deter-

minare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

836. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

837. Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

838. È valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

839. Se al testatore, all'erede, od al legatario appartiene una parte della cosa legata od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo 837.

840. È valido il legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benchè nessuna di tal genere o specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte.

841. Quando il testatore ha lasciato come sua propria una cosa particolare o cadente sotto un certo genere od una certa specie, il legato non ha effetto, se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

842. Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore.

843. È nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento, era già in proprietà del legatario.

Che se questi l'ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell'articolo 837, e non ostante ciò che è stabilito dall'articolo 892, salvo che la cosa in ambidue i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito.

844. Il legato di un credito o di liberazione di un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al lega-

tario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

845. Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito.

846. Il legato d' alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione.

847. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non fanno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell'immobile legato e le ampliamenti al circuito di un recinto.

§ II.

Delle disposizioni condizionali o a termine.

848. La disposizione a titolo universale o particolare può farsi anche sotto condizione.

849. Nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi od al buon costume.

850. È contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto od uso, di una

abitazione o pensione, o d'altra prestazione periodica pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coninge a favore dell'altro.

851. Si ha per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o cessare.

852. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario.

853. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore prima che siasi verificata la condizione.

854. La condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedisce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione.

855. Se il testatore ha lasciata l'eredità o il legato sotto obbligo all'erede o al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

856. Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

857. Se l'erede fu istituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede od il legatario non adempie l'obbligo della cauzione voluta dai due articoli precedenti.

858. L'amministrazione sarà affidata al coerede od ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto d'accrescimento.

859. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il diritto d'accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

860. Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato a succedere un non concepito, figlio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 764.

Ove sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre.

861. Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

§ III.

Degli effetti dei legati e del loro pagamento.

862. Qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata.

863. Il legatario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata.

864. Il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

865. Gli interessi od i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte del testatore,

1.° Quando il testatore lo abbia espressamente ordinato ;

2.° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale o d'altra cosa fruttifera.

866. Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della morte del testatore.

867. Nel legato di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

868. Se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della quota che gli spetta.

869. Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a taluno degli eredi; questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

870. Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non è obbligato di dare l'ottima, nè può offrirla d'infima qualità.

871. Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

872. Ricusando il terzo la scelta o non potendo farla per morte o per altro impedimento, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria con la regola stessa.

873. Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità: non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella da farsi dal legatario.

874. Nel legato alternativo la scelta si presume lasciata all'erede.

875. Se l'erede o il legatario cui compete la scelta, non ha potuto farla, questo diritto si trasmette al suo erede. La scelta fatta è irrevocabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata una sola ve ne è nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non può pretendere altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

876. La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore.

877. Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge.

Il pagamento della tassa di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari, ove la cosa legata vi sia soggetta.

878. Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo od altro debito dell'eredità od anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

§ IV.

Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari.

879. Se tra gli eredi instituiti alcuno è premorto al testatore, o rinunzia all'eredità, o è incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 890.

880. Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti.

881. S'intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore ha espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - *per eguali parti*, o *in eguali porzioni* - non esclude il diritto d'accrescimento.

882. I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi a cui egli sarebbe sottoposto.

883. Ogniquivolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sottentrano nei carichi e negli obblighi a cui era sottoposto l'erede mancante.

884. Quando alcuno de' legatari sia premorto al testatore, o rinunzi al legato, o ne sia incapace, o

venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, si fa pure luogo tra i medesimi al diritto d'accrescimento a norma degli articoli 880 e 881, e così pure quando una cosa sia stata nello stesso testamento legata a più persone, anche con separata disposizione.

885. Se a più persone è lasciato un usufrutto in modo che secondo le regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

886. Se fra i legatari non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'erede o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi ed in proporzione delle loro quote ereditarie quando ne sia gravata l'eredità.

887. La disposizione dell'articolo 882 riguardo agli obblighi cui fosse sottoposto il coerede mancante, si estende anche al collegatario a cui favore si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede o al legatario a cui favore si rende caduco il legato.

§ V.

Della revocazione

e della inefficacia delle disposizioni testamentarie.

888. Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non

aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono rinvocate di diritto per l'esistenza o la sopravvivenza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo o legittimato o adottivo.

Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La rinvocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

889. Se i figli o discendenti sopravvenuti premuoianno al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

890. Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace.

I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nell'eredità o nel legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

891. La disposizione testamentaria è caduca relativamente all'erede o al legatario che vi rinuncia.

892. Qualunque alienazione faccia il testatore del tutto o di parte della cosa legata, anche me-

dianche vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla o la cosa ritorni in possesso del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduta la precedente forma e la primitiva denominazione.

893. Il legato non ha effetto, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore: come neppure, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora a consegnarla, allorquando sarebbe egualmente perita presso il legatario.

894. Quando più cose siano alternativamente legate, sussiste il legato, ancorchè ne rimanga una sola.

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni.

895. Può all'erede istituito od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

Possono sostituirsi più persone ad una sola ed una sola a più.

896. Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa o che

non voglia conseguire l'eredità o il legato, l'altro caso s'intende tacitamente incluso, purchè non consti della volontà contraria del testatore.

897. I sostituiti devono adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non appaisca la volontà del testatore di limitare quei pesi alla persona de' primi chiamati.

Nondimeno le condizioni che riguardassero specialmente la persona dell'erede o del legatario, non si presumono ripetute a riguardo del sostituito, se ciò non è stato espressamente dichiarato.

898. Se tra più coeredi o legatari a parti disuguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituiti.

899. Qualunque disposizione colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommessaria.

Tale sostituzione è vietata.

900. La nullità della sostituzione fedecommessaria non reca pregiudizio alla validità dell'instituzione d'erede o del legato, a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado.

901. La disposizione, colla quale è lasciato l'usufrutto o altra annualità a più persone successiva-

mente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore.

902. Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità o di determinate famiglie.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentari.

903. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

904. Chi non può contrarre obbligazioni, non può essere esecutore testamentario.

905. Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del padre, del tutore o del curatore.

906. Il testatore può concedere all'esecutore testamentario l'immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni mobili, ma tale possesso non può oltrepassare un anno computabile dal giorno della sua morte.

907. L'erede può far cessare il detto possesso, offrendosi pronto a consegnare all'esecutore testamentario una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati di beni mobili, o giustificando

d'averli soddisfatti, od assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore.

908. Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti o assenti od un corpo morale.

Faranno stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto, o dopo averlo citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

Vigileranno perchè il testamento sia eseguito, ed in caso di controversia possono intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, devono render conto della loro amministrazione.

909. Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano a' suoi eredi.

910. Se vi sono più esecutori testamentari che hanno accettato, uno solo può agire in mancanza degli altri; ma sono tenuti in solido a render conto dei beni mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni e ciascuno di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita.

911. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti, e le altre indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

SEZIONE VIII.

*Del deposito dei testamenti olografi
e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti*

912. Il testamento olografo, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimoni.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio.

Si stenderà nella forma degli atti pubblici processo verbale del deposito; nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato sigillato, e della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in conformità dell'articolo 26.

913. Nel caso che il testamento olografo fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

914. Adempite le formalità stabilite dai due precedenti articoli, il testamento olografo avrà la sua esecuzione, salvi i provvedimenti conservativi che l'autorità giudiziaria davanti la quale fosse impugnato il testamento, o il pretore nell'atto del deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli interessati.

915. Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovassero, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni.

La carta che contiene il testamento, sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio che la conserverà insieme coll'atto di consegna.

Dell'apertura e della pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 912.

SEZIONE IX.

Della revocazione dei testamenti.

916. Non si può in qualsiasi forma rinunciare alla libertà di revocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

917. I testamenti possono essere revocati o in tutto o in parte con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

918. Un testamento nullo non può avere l'effetto di atto notarile per revocare i testamenti anteriori.

919. Le disposizioni revocate nel modo espresso nell'articolo 917 non si possono far rivivere, se non con un nuovo testamento.

920. Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che si trovassero contrarie alle nuove o incompatibili con esse.

921. La revocazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione perchè l'erede istituito od il legatario sia premorto, sia incapace o rinunci all'eredità od al legato.

922. Il testamento segreto, ed anche il testamento olografo che fosse stato depositato, può in ogni

tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del notaio presso cui si trova.

Per cura del notaio si stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore e di due testimoni, coll'intervento del pretore del mandamento; il pretore deve particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale di restituzione sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne farà menzione.

Qualora il testamento fosse depositato in un pubblico archivio, il verbale sarà steso dall'uffiziale archivista con l'intervento del pretore del mandamento, e sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dall'uffiziale medesimo.

Il processo verbale menzionato nelle precedenti disposizioni sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti, e si apporrà nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di consegna o di deposito.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI
LEGITTIME E TESTAMENTARIE.

SEZIONE I.

*Dell'apertura della successione
e della continuazione del possesso nell'erede.*

923. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

924. Se fra due o più chiamati rispettivamente a succedersi è dubbio quale abbia pel primo cessato di vivere, chi sostiene la morte anteriore dell'uno o dell'altro, deve darne la prova; in mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo, e non ha luogo trasmissione di diritto dall'uno all'altro.

925. Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

926. Se altri che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi.

927. I figli naturali, che hanno diritto ad una parte dell'eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a questi il possesso.

928. I casi e le formalità di apposizione e di rimozione dei sigilli sono determinate dal codice di procedura civile.

SEZIONE II.

Dell'accettazione dell'eredità, e della rinunzia alla medesima.

§ I.

Dell'accettazione.

929. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario.

930. Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono validamente accettare, che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX del libro primo di questo codice, e col beneficio dell'inventario.

931. I maggiori inabilitati non possono accettare se non col consenso del curatore e col beneficio dell'inventario.

932. Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Esse non possono essere accettate se non col beneficio dell'inventario secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

935. L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato.

L'erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della domanda giudiziale.

934. L'accettazione può essere espressa o tacita.

È espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata.

È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

935. Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

936. La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione ad un estraneo, o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

937. Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta

anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, come anche per quella fatta a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente quando per la rinunzia riceve un prezzo.

938. La rinunzia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità, quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziente in caso di sua mancanza.

939. Quello a cui favore si è aperta una successione, se muore senza averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla.

940. Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare o per rinunziare all'eredità, quello che accetta acquista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziente.

941. Gli eredi che hanno accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia rinunziare all'eredità al medesimo devoluta ma non ancora da lui accettata: all'opposto la rinunzia dell'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

942. L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del dolo.

Non si può neppure impugnare la accettazione per causa di lesione.

Tuttavia, se viene a scoprirsi un testamento

del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli sia dovuta.

943. La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

§ II.

Della rinunzia.

944. La rinunzia ad una eredità non si presume.

Essa non può farsi che con una dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto all'uopo.

945. Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

946. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia, si accresce a' suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

947. Nessuno succede rappresentando un erede che abbia rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi rinunziano, sottentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

948. Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve a' coeredi od agli

eredi legittimi, come è stabilito negli articoli 880 e 883.

949. I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori e per la concorrenza de' loro crediti.

950. Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla quando non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità tanto in forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore dell'eredità giacente.

951. Se però un erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o rinunzi l'eredità stessa, l'autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso questo termine senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità si intende ripudiata.

952. Non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità,

se non si sono conformati alle disposizioni circa il beneficio dell'inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorchè opponessero di possedere tali beni ad altro titolo.

953. Gli eredi che hanno sottratti o nascosti effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia.

954. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

§ III.

Del beneficio dell'inventario,

de' suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede beneficiario.

955. La dichiarazione di un erede, che egli non intende di assumere questa qualità, se non col beneficio dell'inventario, debb'essere fatta nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, ed iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà per cura del cancelliere trascritta all'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari.

956. L'erede può valersi del beneficio dell'inventario, non ostante qualunque divieto del testatore.

957. La dichiarazione suddetta non produce effetto se non è preceduta o susseguita dall'inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dal codice di procedura civile e nei termini stabiliti in appresso.

958. Se tra più eredi taluno vuole accettare l'eredità col beneficio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto beneficio.

In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

959. L'erede che si trova nel possesso reale dell'eredità, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa compirlo, ricorrendo al pretore del luogo dell'aperta successione, può ottenere una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze.

960. Ove l'erede non abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, o non lo abbia compiuto nel termine medesimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga, s'intende che abbia accettata puramente e semplicemente l'eredità.

961. Compiuto l'inventario, l'erede che non abbia ancora fatta la dichiarazione a norma dell'articolo 955, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinuncia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

962. Qualora si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell'eredità nè siasi in essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dall'autorità giudiziaria.

Ove poi contro di lui non si proponano istanze, egli conserva sempre il diritto di fare l'inventario, finchè il tempo per accettare non sia prescritto.

963. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni del presente paragrafo.

964. Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell'eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

965. Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità

giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità.

966. Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

967. L'erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal beneficio dell'inventario.

968. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari:

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

969. L'erede con beneficio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può esser costretto al pagamento coi propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co'suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore.

970. L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

971. I creditori e i legatari possono far assegnare un termine all'erede per il rendimento del conto.

972. L'erede a cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato col beneficio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti a' suoi coeredi.

973. L'erede decade dal beneficio dell'inventario, se vende i beni immobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza le forme stabilite dal codice di procedura civile.

974. L'erede decade parimente dal beneficio dell'inventario, se vende i beni mobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme stabilite dal codice di procedura civile, prima che siano decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario: dopo questo termine può vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

975. Se lo richiedono i creditori od altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati.

976. Se all'erede sono notificate opposizioni per

parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'articolo 955, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poeriorità.

977. I creditori non oppositori, i quali si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento.

978. Le spese dell'apposizione de' sigilli, dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

979. L'erede che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese.

§ IV.

Dell'eredità giacente.

980. Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore.

981. Il curatore è nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle persone interessate o anche d'ufficio.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziari.

982. Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

983. Le disposizioni del § III di questa sezione, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SEZIONE III.

Della divisione.

984. Si può sempre domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque divieto del testatore.

Ciò non di meno, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età, il testatore può proibire la divisione della eredità tra i medesimi

fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L'autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può permetterla.

985. Può domandarsi la divisione, quand' anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvochè si provi che la divisione fu fatta o che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

986. Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

987. Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte de' beni mobili ed immobili dell'eredità. Nondimeno, se vi fossero creditori che avessero sequestrati i mobili o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti.

988. Se gli immobili non possono comodamente dividersi, se ne farà egualmente la vendita agli incanti giudiziali.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore e vi consentano, gli incanti possono seguire avanti un notaio eletto di comune accordo ed anche tra i soli dividendi.

989. I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividendi, si stabiliranno dall'autorità giudiziaria.

990. Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo,

dei mobili e degli immobili, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, rimettere le parti o avanti un giudice delegato, o avanti un notaio da esse eletto o nominato d'ufficio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti al giudice delegato od al notaio si procede ai conti che i dividendi si dovessero rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si debbano tra loro i dividendi.

991. Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore.

992. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prelevano una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Questi prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

993. Fatti i prelevamenti, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi.

994. Nella formazione e composizione delle parti si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di eguale natura e valore.

995. L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite o in danaro.

996. Le quote si formano da uno dei coeredi o da altra persona, se tutti concordano nella scelta e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario si formano da un perito nominato d'ufficio.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte. Se però gli eredi non concorrono in parti eguali, l'autorità giudiziaria decide se si debba procedere per estrazione o per attribuzione in tutto o in parte.

997. Prima di procedere all'estrazione delle quote, ciascun dividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

998. Le norme stabilite per la divisione delle masse da ripartirsi si osservano egualmente nelle suddivisioni tra le stirpi dividenti.

999. Compita la divisione, si devono rimettere a ciascuno de' dividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli agli altri dividenti che vi abbiano interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale ha l'obbligo di comunicarli ai dividenti ad ogni loro domanda.

Se vi sia contrasto nella scelta, la persona verrà determinata dall'autorità giudiziaria.

1000. Nel rimanente e per quanto non sia provveduto nella presente sezione si osservano le norme stabilite nel titolo *Della comunione.*

SEZIONE IV.

Della collazione e della imputazione.

1001. Il figlio o discendente il quale venga alla successione, ancorchè con beneficio d'inventario, insieme co'suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire a'suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto.

1002. Ancorchè il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

1003. L'erede che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima.

1004. Le donazioni fatte al discendente dell'erede sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente che succede al donante, non è tenuto a conferirle.

1005. Parimente il discendente che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè ne avesse accettata l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse rinunziata l'eredità.

1006. Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

1007. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qualunque ufficio o collocamento, o pagarne i debiti.

Se il dotante ha pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

1008. Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 1026.

1009. Non si debbono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso.

1010. Parimente non si conferiscono gli utili, che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè queste non contenessero alcun indiretto vantaggio al momento che vennero fatte.

1011. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed alcuno de' suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa.

1012. L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario non è soggetto a collazione.

1013. I frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione.

1014. La collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede secondo l'articolo 1001. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante o testatore, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 1026.

Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione disponibile.

1015. La collazione si fa o col presentare la cosa

in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

1016. Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione si fa soltanto coll'imputazione.

1017. La collazione per imputazione si fa, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

1018. In tutti i casi si deve dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo dell'aperta successione.

1019. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie che ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

1020. Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto o per sua colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

1021. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dei tre articoli precedenti.

1022. Se la donazione fatta ad un discendente successibile con dispensa dalla collazione è di un immobile ed eccede la quota disponibile, il donatario deve conferire l'immobile in natura o può ritenerlo per intiero, secondo le regole stabilite nell'articolo 826.

1023. Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

1024. La collazione de' mobili si fa soltanto per imputazione e sul ragguglio del valore che avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della medesima, ed in mancanza di tale stima a norma di quella che verrà fatta da periti.

1025. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità.

Ove tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi, in immobili ereditari.

1026. Non ostante le disposizioni degli articoli 1008 e 1014, il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni altra cosa che secondo le regole sopra stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dall'imputazione.

SEZIONE V.

Del pagamento dei debiti.

1027. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato.

1028. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne sieno affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

Il solo erede nella cui quota cade questo fondo, è incaricato della prestazione medesima, coll'obbligo di guarentire i coeredi.

1029. Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della parte per cui essi debbono contribuire.

1030. Il coerede, che in forza dell'ipoteca abbia pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte che ciascuno di essi deve personalmente

sostenere, quantunque il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

1031. In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

1032. I creditori dell'eredità ed i legatari possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede, a norma delle disposizioni contenute nel titolo XXIV di questo libro.

1033. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e salvo altresì il diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

SEZIONE VI.

Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.

1034. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

1035. I coeredi si debbono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

1036. Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato, debb'essere egualmente ripartita tra la persona guarentita e tutti i coeredi solventi.

1037. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni successivi alla divisione.

Non vi è luogo a garanzia per la non solvenza del debitore, se questa è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

SEZIONE VII.

Della rescissione in materia di divisione.

1038. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere stato lesa nella

divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto della eredità non dà luogo all'azione di rescissione ma soltanto ad un supplemento alla divisione.

1039. L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non fosse cominciata alcuna lite sopra tale oggetto.

1040. La detta azione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno de' coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

1041. Per conoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

1042. Quello contro cui è promossa l'azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria in danaro o in natura.

1043. Il coerede che ha alienato la sua porzione od una parte di essa, non è più ammesso a proporre:

l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

SEZIONE VIII.

*Della divisione fatta dal padre, dalla madre
o da altri ascendenti fra i loro discendenti.*

1044. Il padre, la madre e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

1045. Queste divisioni possono farsi per atto tra vivi, o per testamento colle stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti.

Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti.

1046. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della sua morte, i beni non compresi sono divisi in conformità della legge.

1047. È interamente nulla la divisione, nella quale non siano stati compresi tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i discendenti dei figli premorti.

In questo caso tanto i figli o discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli che vi ebbero parte, possono promuoverne una nuova.

1048. La divisione fatta dall'ascendente può essere impugnata, se dalla medesima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente risulta che sia leso nella porzione legittima alcuno di quelli, fra i quali sono stati divisi i beni. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, può altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto a norma dell'articolo 1038.

1049. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nel precedente articolo impugna la divisione fatta dall'ascendente, deve anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite.

TITOLO III.

DELLE DONAZIONI.

1050. La donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

1051. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per ispeciale remunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

CAPO I.**DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE
PER DONAZIONE.**

1052. Non può donare

Chi non può far testamento;

L'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione, ed il minore sebbene emancipato, salve le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio.

1053. Non possono ricevere per donazione, neppure sotto il nome di interposte persone, gl'incapaci di ricevere per testamento nei casi e nei modi stabiliti nel capo *Delle successioni testamentarie*.

1054. I coniugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

1055. Qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

CAPO II.**DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLE DONAZIONI.**

1056. Tutti gli atti di donazione debbono essere fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli.

1057. La donazione non obbliga il donante, e

non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata.

L'accettazione può esser fatta nell'atto stesso, o con atto pubblico posteriore, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non ha effetto, se non dal giorno in cui è notificato al donante l'atto di accettazione.

1058. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura per atto autentico esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione o la facoltà in generale di accettare donazioni.

1059. La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto sarà accettata dal padre o dal tutore.

La madre benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti benchè siano ancora in vita i genitori, possono accettare la donazione fatta al minore e all'interdetto, quantunque non ne siano tutori; ma in tali casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per tale accettazione qualunque altra persona.

Le donazioni in favore dei nascituri da una determinata persona vivente possono essere negli stessi modi accettate dal padre, dalla madre, dall'avo o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato ed il maggiore inabi-

litato può accettare la donazione col consenso del curatore.

1060. Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non coll'autorizzazione del governo menzionata nell'articolo 932.

1061. Se l'accettazione non è fatta nei modi stabiliti negli articoli precedenti, la nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, da' suoi eredi od aventi causa.

1062. La donazione debitamente accettata è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intende trasferita nel donatario senza necessità di tradizione.

Le donazioni fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

1063. I minori, gli interdetti, e qualsivoglia altro donatario non sono restituiti in intiero per la mancanza di accettazione delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l'obbligo dell'accettazione.

1064. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, è nulla riguardo a questi.

1065. È nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni impossibili o contrarie alla legge od al buon costume.

1066. È nulla qualunque donazione fatta sotto

condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

1067. È parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o specificamente designati nella medesima.

1068. Qualunque donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue.

Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato; ma la donazione in quanto riguarda i figli rimane efficace nei casi espressi nell'articolo 116, e sono pur salvi i diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio.

1069. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, un tale oggetto od una tale somma appartiene agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola o stipulazione in contrario.

1070. Qualunque donazione di cose mobili non è valida, che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal notaio, e dal donatario o da chi accetta per esso se interviene all'atto: la nota sarà unita all'originale della donazione.

1071. Il donante può stipulare la reversibilità degli effetti donati, tanto nel caso che avesse a

premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario ed i suoi discendenti.

A questo diritto non si fa luogo che a beneficio del solo donante.

1072. Il diritto di riversibilità produce l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

1073. Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non ne' casi e ne' limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

1074. È permesso al donante di riservare a suo vantaggio e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto de' beni donati tanto mobili quanto immobili.

1075. È nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

1076. Se la donazione di cose mobili è stata fatta con riserva d'usufrutto, questo cessando, il donatario è tenuto a ricevere gli effetti donati che si trovassero in natura nello stato in cui saranno,

ed ha azione contro il donante o i suoi eredi per gli effetti non più sussistenti sino alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell'atto della donazione, eccetto che siano periti per solo caso fortuito.

1077. Il donante non è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi soffra delle cose donate.

Questa regola però, oltre il caso espresso nell'articolo 1396, cessa,

1.° Quando il donante abbia espressamente promesso la garanzia;

2.° Quando l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale del donante;

3.° Quando trattisi di donazione che imponga oneri al donatario, nel qual caso la garanzia è dovuta soltanto sino a concorrenza dell'importare degli oneri.

CAPO III.

DELLA RIVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

1078. La donazione può rinvocarsi per effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli.

1079. Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi carico e da qualunque ipoteca imposta dal donatario, e il donante ha contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il donatario medesimo.

1080. Se la condizione risolutiva, espressa o tacita, si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, il donante può proporre la domanda di revocazione della donazione, senza pregiudizio però dei terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

1081. La revocazione per causa d'ingratitude non può essere proposta che nei seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

Se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi;

Se gli neghi indebitamente gli alimenti.

1082. La domanda di revocazione per ingratitude deve essere proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia.

Tale domanda non può proporsi dal donante contro gli eredi del donatario nè dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che l'azione in quest'ultimo caso sia stata promossa dallo stesso donante od egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1083. Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere rivate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente

matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la revocazione della donazione per la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la revocazione della donazione fatta dall'altro.

1084. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli, è nulla.

1085. La revocazione può essere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

1086. La donazione può essere revocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale.

1087. Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, quanto per sopravvenienza di figli, le donazioni puramente remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedono la porzione disponibile.

1088. La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

1089. Rivocata la donazione, il donatario deve restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, insieme coi frutti dal giorno della medesima.

1090. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli al donante si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita dell'ultimo figlio.

Il donante non può proporre la detta azione dopo la morte dei figli e loro discendenti.

CAPO IV.

DELLA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.

1091. Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite nel capo II del titolo II di questo libro.

Le regole stabilite nell'articolo 810 e negli articoli 821 e seguenti per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

1092. La riduzione delle donazioni non può essere domandata che da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima od altra quota di successione, e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante nè con dichiarazione espressa nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione nè approfittarne.

1093. Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni, se non dopo che sia esausto il valore dei beni di cui fu disposto per testamento: qualora sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall'ultima donazione e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1094. Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza, dal giorno della domanda.

1095. Gli immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

1096. L'azione per la riduzione o per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Quest'azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

TITOLO IV.**DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN GENERE****CAPO I.****DELLE CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI.**

1097. Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasi-delitto.

SEZIONE I.*Dei contratti.***§ I.***Disposizioni preliminari.*

1098. Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico.

1099. Il contratto è bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1100. Il contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione.

1101. È a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.

1102. È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambedue i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.

Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio.

1103. I contratti, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto di questo titolo.

Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi e quelle proprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercio.

§ II.

Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti.

1104. I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono

La capacità di contrattare;

Il consenso valido dei contraenti;

Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

1.

Della capacità delle parti contraenti.

1105. Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

1106. Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge

I minori,
Gl'interdetti,
Gli inabilitati,

Le donne maritate,

E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

1107. La persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata, con cui essa ha contrattato.

L'incapacità però derivante da interdizione per causa di pena si può opporre da chiunque vi ha interesse.

2.

Del consenso.

1108. Il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

1109. L'errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o principale.

1110. L'errore di fatto non produce la nullità del

contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce la nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla quale s'intende contrattare, sia la causa principale della convenzione.

1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella, a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

1112. Il consenso si reputa estorto colla violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle inculcare ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notevole. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.

1113. La violenza è causa di nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze.

1114. Il solo timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto.

1115. Il dolo è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l'altro senza di essi non avrebbe contrattato.

3.

Dell'oggetto dei contratti.

1116. Le sole cose che sono in commercio, possono formare oggetto di contratto.

1117. La cosa che forma l'oggetto del contratto, debb'essere determinata almeno nella sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè si possa determinare.

1118. Le cose future possono formare oggetto di contratto.

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso.

4.

Della causa dei contratti.

1119. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita non può avere alcun effetto.

1120. Il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa.

1121. La causa si presume sino a che non si prova il contrario.

1122. La causa è illecita, quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

§ III.

Degli effetti dei contratti.

1123. I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.

Non possono essere rivocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

1124. I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano.

1125. Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione.

1126. Se la cosa che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso, sarà preferita all'altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

1127. Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.

1128. Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per se medesimo.

Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.

1129. Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione.

1130. I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti: essi non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge.

§ IV.

Dell'interpretazione dei contratti.

1131. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole.

1132. Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno.

1133. Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1134. Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

1135. Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

1136. Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

1137. Nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

1138. Per quanto sieno generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposto di contrattare.

1139. Quando in un contratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.

SEZIONE II.

Dei quasi-contratti.

1140. Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti.

1141. Quegli che volontariamente si assume un affare altrui, contrae l'obbligazione di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine,

sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso, e deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni, che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato.

1142. È pur tenuto a continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

1143. È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia. L'autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell'amministratore, secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'affare.

1144. Se l'affare fu bene amministrato, l'interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte.

1145. Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

1146. Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Cessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede

del titolo e delle cautele relative al credito; nel qual caso è salvo a colui che ha pagato, il regresso contro il vero debitore.

1147. Quegli che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

1148. Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qualora la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto in suo profitto.

1149. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l'azione per conseguirlo.

1150. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la conservazione della cosa, e delle utili a norma dell'articolo 705.

SEZIONE III.

Dei delitti e dei quasi-delitti.

1151. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

1153. Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;

I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La detta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

1154. Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.

1155. Il proprietario di un edificio è obbligato pe' danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

1156. Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni condizionali.

1157. È condizionale l'obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro ed incerto.

1158. È sospensiva la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto.

La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

1159. Casuale è la condizione che dipende da un evento fortuito, il quale non è in potere nè del creditore nè del debitore: potestativa quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: mista quella che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o dal caso.

1160. Qualunque condizione contraria al buon costume od alla legge, o che impone di fare una

cosa impossibile, è nulla e rende nulla l'obbligazione da essa dipendente.

1161. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la medesima.

1162. È nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione, che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

1163. Quando l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si verifichi, la cosa che ne forma l'oggetto, perisce o deteriora, si osservano le seguenti regole:

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come non contratta.

Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre il risarcimento dei danni.

1164. La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l'avvenimento preveduto nella condizione.

1165. La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfa alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

1166. Qualunque condizione debb'essere adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle parti.

1167. Quando un' obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento segua in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che l'avvenimento sia seguito. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l'avvenimento non seguirà.

1168. Quando un' obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo, la condizione s'intende verificata, allorchè questo tempo è spirato senza che sia seguito l'avvenimento: essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per seguire l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa è verificata solo quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per seguire.

1169. La condizione si ha per adempita, quando

lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento.

1170. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1171. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni a tempo determinato.

1172. Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in questo che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1173. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, semprechè la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

1174. Ciò che si deve a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine.

1175. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore.

1176. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

1177. Chi ha contratta un' obbligazione alternativa, si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell'obbligazione; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra cosa.

1178. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore.

1179. L'obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione.

1180. L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

1181. Quando, nei casi espressi nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

1182. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1298.

1183. Le regole stabilite in questa sezione si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni in solido.

§ I.

Dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori.

1184. L'obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a

ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.

1185. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò non di meno la rimessione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

§ II.

Dell'obbligazione in solido fra i debitori

1186. L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1187. L'obbligazione può essere in solido, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; come quando l'obbligazione dell'uno è condizionale e semplice quella dell'altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è concesso all'altro.

1188. L'obbligazione in solido non si presume ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa, fuorchè ne' casi nei

quali l'obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.

1189. Il creditore può rivolgersi contro uno fra i debitori a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli il beneficio della divisione.

1190. Le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

1191. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni.

Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora.

1192. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori in solido fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

1193. Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni, che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori.

1194. Quando uno dei debitori diventa erede del creditore, o quando il creditore diventa erede di uno dei debitori, il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel debitore.

1195. Il creditore che acconsente alla divisione

del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito.

1196. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quitanza l'obbligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinuncia all'obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quitanza non dichiara che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunziata una sentenza di condanna.

1197. Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinuncia all'azione in solido pei frutti od interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da scadere nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.

1198. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.

1199. Il condebitore in solido che ha pagato

l'intero debito, non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1200. Nel caso in cui il creditore ha rinunciato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori diventano non solventi, la porzione di questi è per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obbligazione in solido per parte del creditore.

1201. Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1202. È indivisibile l'obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

Ogni altra obbligazione è divisibile.

1203. L'obbligazione stipulata in solido non acquista il carattere d'indivisibilità.

§ I.

Dell'obbligazione divisibile.

1204. L'obbligazione che è capace di divisione, deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore o il debitore.

1205. La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa,

1.° Quando sia dovuto un corpo determinato;
2.° Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

3.° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i coeredi.

§ II.

Dell'obbligazione indivisibile.

1206. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

1207. Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero nè ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la rimessione o ricevuto il valore.

1208. L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può domandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può esser egli solo condannato, salvo il regresso contro i coeredi.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni con clausole penali.

1209. La clausola penale è quella, con cui una persona, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l'adempia o ne ritardi l'esecuzione.

1210. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non produce quella dell'obbligazione principale.

1211. Il creditore può domandare al debitore che è in mora, l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece della pena stipulata.

1212. La clausola penale è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Il creditore non può domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

1213. Se l'obbligazione principale contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena s'incorre quando il termine viene a scadere; se l'obbligazione non contiene un termine, la pena non s'incorre dal debitore se non quando è costituito in mora.

1214. La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1215. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua parte, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il regresso contro colui pel fatto del quale si è incorsa la pena.

1216. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell'obbligazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Ciò non ha luogo allorchè, essendo stata apposta la clausola penale al fine che non si potesse fare il pagamento in parte, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intero adempita. In questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

1217. Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della convenzione, e si dice caparra.

La parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI.

1218. Chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni.

1219. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna.

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.

1220. Non essendo adempita l'obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore.

1221. Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

1222. Il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'obbligazione di non fare, e può essere autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risarcimento de' danni.

1223. Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

Se il termine scade dopo la morte del debitore,

l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.

Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente.

1224. La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'articolo 1843.

Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

1225. Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile, ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede.

1226. Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato.

1227. I danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso stabilite.